

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

Copia Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>153</u> del Reg.</p>	<p>Oggetto: ISTITUZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO VIA STATUTI MARITTIMI -VIA BANCHINA AL PORTO - ANNO 2014- INTEGRAZIONE DELIBERA N.121 DEL 29 MAGGIO 2014.</p>
<p>Data: <u>29 / 7 / 2014</u></p>	

L'anno duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 11,30, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
RISERBATO	Avv. LUIGI NICOLA	SINDACO - PRESIDENTE	x	
DE SIMONE	Prof. GIUSEPPE	ASSESSORE - VICE SINDACO	x	
SOTERO	Dott. FABRIZIO	ASSESSORE	x	
UVA	Dott. ssa ROSA	ASSESSORE	x	
MAURO	Prof.ssa MARIA PAOLA	ASSESSORE		x
ANNACONDIA	Dott. PASQUALE	ASSESSORE	x	
SUZZI	Geol. GIULIO	ASSESSORE	x	
CAPURSO	Geom. MARCO	ASSESSORE	x	
TODISCO	Rag. VINCENZO	ASSESSORE	x	
PAPPALETTERA	Dott.ssa EMILIA	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

Avv. Donato Susca

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 9

Assessori, ed assenti n. 1 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 3, comma 1, n. 54, del D.Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 (vigente Codice della Strada e s.m. et integrazioni e relativo Regolamento di esecuzione), fornisce la definizione di "zona a traffico limitato", precisando che tale si intende un'area "in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli";
- l'art.7 comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (vigente Codice della Strada), prevede che i Comuni provvedono con Deliberazione della Giunta a delimitare le aree pedonali, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio e che al fine di soddisfare le esigenze rappresentate al punto precedente, può quindi essere limitata al transito pedonale – vietando la circolazione veicolare – ;
- questa Amministrazione si impegna ad attuare una serie di interventi finalizzati a migliorare la qualità della vita, a promuovere una nuova concezione della fruizione della città, di ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico attraverso la limitazione della circolazione di autoveicoli privati, garantendone la libera circolazione, ma tutelando contestualmente, la mobilità delle utenze deboli: bambini, anziani, pedoni e ciclisti, in questo contesto di iniziative che si colloca l'istituzione di aree pedonali o di zone a traffico limitato;

Considerato che

- questa Giunta Comunale con Delibera n° 121 del 21 maggio c.a. e successiva ordinanza dirigenziale n°33/14/PM-A aveva previsto per i mesi estivi in area portuale la zona a traffico limitato con differenziazione oraria settimanale;
- è necessario uniformare gli orari di interdizione veicolare al fine di non generare confusione nell'utenza;
- con ordinanza n° 158 del 27 giugno 2013 è stata adottata con successo la sperimentazione della chiusura al transito veicolare tutti gi giorni della settimana , compreso i festivi e prefestivi, dalle ore 21.00 alle ore 02.00

Atteso che la presente deliberazione di Giunta Comunale è esclusivamente limitata a delimitare l'estensione geografica e temporale delle aree pedonali, essendo poi necessario, come del resto espressamente previsto dall'art. 7, comma 9, Nuovo Codice della Strada, l'adozione di un successivo provvedimento amministrativo, per la precisa determinazione dei divieti, obblighi e limitazioni conseguenti al presente provvedimento, nonché per disporre in ordine al rilascio dei permessi in deroga in conformità alle disposizioni.

Visto l'art. 7, comma 9 del D.leg.vo nr. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni che sempre in tema di Z.T.L. ed A.P.U. , nel regolamentare la circolazione nei centri abitati così recita: " I Comuni , con deliberazione della Giunta , provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.....".

Visto IL Regolamento di disciplina degli accosti e delle operazioni delle navi nonché della disciplina della circolazione veicolare nel porto di Trani dell' Ufficio Circondariale marittimo di Barletta del 29 dicembre 2010, art. 10 secondo capoverso;

Visto lo Statuto comunale nel suo complesso.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole del Dirigente del Corpo Polizia Locale, Avv. Donato Susca espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Dato atto che non necessita di parere di regolarità contabile, atteso che la spesa è già coperta a seguito di espletamento di gara per la fornitura e posa in opera della segnaletica stradale (D.D. n° 13 del 20.05.2014);

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

A) CONFERMARE LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO individuata con **DELIBERA N°121 DEL 29 MAGGIO 2014**, ovvero:

1. Via Statuti Marittimi, dal limite dell'area compresa fra Palazzo Soria e Palazzo Quercia a via Banchina al porto
2. via Banchina al porto, da via Statuti Marittimi fino all'incrocio con piazza Sedile San Marco

Di confermare Vietare la sosta di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli adibiti al servizio delle persone invalide con stallo personalizzato presente nell'area soggetta a limitazione, nelle ore in vigore della zona a traffico limitato

B) Di modificare ed integrare la 'DELIBERA N°121 DEL 29 MAGGIO 2014 nella parte in cui stabilisce il periodo di vigenza ed i relativi orari, secondo la nuova formulazione sotto meglio specificata:

dal 01 AGOSTO 2014 al 14 SETTEMBRE 2014 (compreso)
dal lunedì alla domenica interdizione dalle ore 21.00 alle ore 02.00

E' data facoltà al Comandante del Corpo di Polizia Locale di assumere provvedimenti di anticipazione e/o di proroga degli orari di chiusura qualora dovessero verificarsi particolari esigenze o situazioni non prevedibili (es. condizioni meteo avverse) e tali da rendere necessaria variazione dell'ordinanza dispositiva dell'area pedonale in ambito portuale.

Trasmettere copia del presente atto al Comando di P.L.(Area Polizia Locale).

Incaricare il Dirigente del Corpo di Polizia Locale per l'espletamento di tutte le procedure idonee alla realizzazione del presente atto.

Dichiarare con separata votazione e ad unanimità di voti, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.P.R. N°267/2000 (T.U.E.L.).

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Donato Susca

IL SINDACO

F.to avv. Luigi Nicola Riserbato

N° 2678 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE


ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 30 LUG. 2014 al 4 AGO 2014 per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

30 LUG. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

30 LUG. 2014




IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani,

30 LUG. 2014



Il Funzionario delegato
IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca